

CIRCOLARE INFORMATIVA **SAFETY** -27/02/2008 -

**A TUTTI I CLIENTI
INTERESSATI**

Verifica degli impianti di messa a terra - D.P.R. 462101 del 22.10.2001

Sono ormai passati più di 5 anni da quando, il 23/01/2002, è entrato in vigore il D.P.R. 462101 del 22.10.2001 **"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"**.

Con la presente informativa vorremmo offrire una sintesi su come è cambiato il panorama legislativo sulle verifiche di messa a terra.

Premessa: "cos'è il DPR 462101".

Il suddetto decreto, si applica agli impianti **realizzati nei luoghi di lavoro** intendendo con questo i luoghi in cui si è in presenza di almeno un lavoratore subordinato.

Cosa ha cambiato il DPR 462101:

Prima dell'entrata in vigore del DPR 462101, il compito del datore di lavoro o del legale rappresentante era quello di presentare i modelli di omologazione A, B e C all'Ispesl o alla Asl/Arpa, per poi attendere l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti da parte degli organi di controllo pubblici (Asl, Arpa competenti per territorio).

Dopo l'entrata in vigore del DPR 462/01, il datore di lavoro o il rappresentante legale puo' scegliere di **incaricare per le verifiche ispettive obbligatorie Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.**

Periodicità delle verifiche:

Le verifiche ispettive che il datore di lavoro o il rappresentante legale richiede ad un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) rispondono alla seguente periodicità:

RES S.R.L.

CF/PI 05024790965 - Reg. Imp. Milano 1790453 - Tel +39.039/66.14.048 - Fax +39.039/63.89.112 - www.gruppores.it - info@gruppores.it

- ogni 2 **anni** per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati in luoghi a maggior rischio, quali ad esempio: i luoghi a maggior rischio di incendio, i cantieri, i locali adibiti ad uso medico, i luoghi con rischio di esplosione;
- ogni 5 **anni** per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati in luoghi ove non sono presenti particolari rischi elettrici (luoghi "ordinari");

Con i seguenti termini di decorrenza:

- per gli impianti nuovi ,2 o 5 anni dalla data dichiarazione di conformità;
- per gli impianti preesistenti, 2 o 5 anni dall'ultima verifica eseguita dall'ISPESL o ASL/ARPA o dalla data di denuncia degli impianti stessi.

Responsabilità in mancanza di verifica:

In assenza dell'affidamento dell'incarico ad un Organismo Abilitato o all' ASL/ARPA, è lo stesso datore di lavoro o il rappresentante legale che risponde penalmente e/o civilmente della mancata esecuzione della verifica periodica.

La RES srl, attraverso la collaborazione con un Organismo Notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
offre la possibilità di avere un referente per le verifiche sopra descritte secondo le cadenze previste.
In caso siate interessati a ricevere informazioni o preventivi,
contattate direttamente i nostri uffici al n. 039/6614048 o all'indirizzo info@gruppores.it.

Referente: *Dottorssa Silvia Calderini*

RES S.R.L.

CF/PI 05024790965 - Reg. Imp. Milano 1790453 - Tel +39.039/66.14.048 - Fax +39.039/63.89.112 - www.gruppores.it - info@gruppores.it